

## ❑ Interrogazione n. 1907

*presentata in data 16 gennaio 2015*

a iniziativa del Consigliere Cardogna

### **“Correttezza e legittimità dell’acquisto e immissione nel territorio regionale di fauna proveniente dall’estero”**

a risposta orale

Premesso che:

- la legge 11 FEBBRAIO 1992 n. 157 recepisce le direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, con i relativi allegati concernenti la Conservazione degli Uccelli e costituisce attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 disciplina anche l’introduzione della fauna selvatica dall’estero;

Considerato che:

- la legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (e successive modifiche), non contiene alcun riferimento sull’importazione di fauna selvatica dall’estero a scopo di ripopolamento, solo il Piano Faunistico Venatorio Regionale (mero strumento di programmazione) vieta l’immissione di soggetti non appartenenti a popolazioni locali, mentre risulta all’interrogante che alcuni Ambiti Territoriali di Caccia in passato e ancora oggi acquistano fauna selvatica proveniente dall’estero a scopo di ripopolamento;
- in alcune aree della regione sono presenti popolazioni di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) indicata nella classificazione IUCN come specie vulnerabile considerata a rischio di estinzione in natura e l’introduzione di esemplari di Lepre europea di provenienza estera minaccia la conservazione dei geni della specie endemica italiana e rappresenta un fattore limitante poiché innesca fenomeni di competizione a danno della specie endemica;
- in generale l’immissione di fauna, proveniente da aree geografiche lontane e diverse dalla nostra Regione oltre all’inquinamento genetico delle popolazioni autoctone può favorire la diffusione di patologie latenti e anche l’ingresso di patogeni esotici;
- inoltre questa pratica genera un danno economico soprattutto alle piccole imprese agricole regionali che potrebbero intraprendere e/o incrementare l’attività di allevamento nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ISPRA e dal Regolamento regionale n. 42 del 12 gennaio 1996, valorizzando specie e popolazioni autoctone;

Valutato che:

- di norma la fauna di provenienza estera viene trasportata per migliaia di chilometri e sottoposta quindi a stress e disagi che possono causare traumi e indebolire gli animali favorendo la comparsa di malattie e in alcuni casi causando decessi;
- l’immissione di rilevanti quantità di selvaggina non è risolutiva sul trend negativo delle specie che si vorrebbero incrementare se prima non si individuano le cause che hanno determinato la riduzione della densità e queste non vengono eliminate in maniera mirata e puntuale;
- è opinione dell’interrogante che le legge regionale 7/1995, e in particolare le numerose modifiche apportate durante questa legislatura, abbia disatteso le indicazioni del legislatore nazionale e delle direttive europee, anche attribuendo una eccessiva discrezionalità agli Ambiti Territoriali di Caccia nelle loro attività, a danno della fauna selvatica che è un bene pubblico;
- la preponderante componente venatoria alla guida degli ATC, solo in rari casi ha dimostrato di essere in grado di gestire correttamente e di tutelare la fauna selvatica, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza sia nell’affidamento di incarichi che per acquisti e forniture;

## INTERROGA

l'Assessore competente per conoscere quali azioni intende intraprendere per verificare se quanto segnalato corrisponde a verità e per adottare misure che eliminino questa pratica anacronistica e dannosa per la biodiversità e per l'economia, individuando misure che favoriscano maggiore trasparenza nella gestione faunistica operata dagli ATC e in particolare strategie di ripopolamento coerenti con le direttive europee, le normative nazionali e con l'ecologia delle specie selvatiche.